

Confini comunali | Discordanza tra indicazione descrittiva e traduzione cartografica

Data di pubblicazione: 02/07/2018

Si segnala la **sentenza 22 giugno 2018 n. 606** con cui la **Seconda Sezione del TAR Sardegna** ha trattato il caso relativo a due comuni confinanti con riferimento ai quali era sorto contrasto circa l'esatta delimitazione del rispettivo territorio comunale, con inevitabili conseguenze anche in ordine allo svolgimento dei compiti istituzionali di vigilanza urbanistica ed edilizia su di esso.

Per dirimere la situazione di incertezza venutasi a creare, uno dei due Comuni ha adito il Giudice amministrativo chiedendo al Tribunale di dichiarare l'appartenenza al suo territorio comunale delle porzioni territoriali in contestazione.

Il Collegio ha reputato che la causa potesse essere decisa anche senza ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica. Nel caso di specie, infatti, era stata istituita una apposita Commissione col compito di definire gli esatti confini tra i due nuovi Comuni (risultanti dalla divisione di un precedente Comune a seguito del distacco di una frazione). Poiché tale Commissione aveva effettuato una puntuale ed analitica delimitazione del perimetro dei territori comunali, *“attraverso un percorso puntualmente ancorato ad elementi naturalistici e ad opere dell'uomo di facile individuazione”*, il Giudice ha ritenuto che gli elementi per addivenire ad un corretto tracciamento – con conseguente eventuale aggiornamento delle cartografie allegate – del confine tra i due comuni fossero già nella disponibilità delle parti. In tal senso, il ricorso non è stato ritenuto meritevole di accoglimento.

Nella parte di diritto della sentenza in rassegna è stato infatti ricordato che *“secondo un noto principio frequentemente applicato in materia di pianificazione urbanistica, in presenza di una discordanza tra l'indicazione descrittiva di un confine puntualmente riferita ad elementi naturalistici di facile individuazione e la sua traduzione cartografica mediante il tracciamento di una linea sulle mappe disponibili di quel tratto di territorio comunale, prevale la prima in quanto ritenuta più fedelmente corrispondente alla volontà dell'Autorità preposta alla individuazione di quel confine”*.